



CITTA' di ALBA
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**
(L.R. 01 Dicembre 2008 n.32)

Approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/08.
2. La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc.) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal *curriculum* individuale.

Articolo 2. Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dal Sindaco, previa acquisizione e valutazione dei *curricula* delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre cinque anni dal provvedimento di nomina.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia o Urbanistica.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre

amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorché insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con provvedimento del Sindaco.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano carenti e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente.
In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte da altro componente a tal fine individuato.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio.
3. La seduta è convocata dal presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal presidente. Ove le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario comunale, questi non ha diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dal presidente della Commissione.

Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.
3. Fino al 30 Giugno 2009 il procedimento è disciplinato secondo il regime transitorio di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42.
4. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Articolo 8. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 9. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.